

Andrea Brugnoli
«Pares illorum famuli».
***Una tipologia documentaria veronese
per negozi tra persone di condizione servile***

[A stampa in «*Magna Verona vale*». *Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli*, a cura di A. Brugnoli e G.M. Varanini, Verona 2008, pp. 27-48 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].



Dipartimento di Discipline Storiche
Artistiche Archeologiche e Geografiche
dell'Università degli Studi di Verona



MAGNA VERONA VALE

Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli

a cura di

ANDREA BRUGNOLI

e

GIAN MARIA VARANINI

La Grafica Editrice

Verona 2008

Magna Verona vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli,
a cura di Andrea Brugnoli e Gian Maria Varanini, La Grafica Editrice, Verona 2008.
Progetto grafico e impaginazione di Tita Brugnoli.
Finito di stampare nel mese di dicembre 2008.

ANDREA BRUGNOLI

«*Pares illorum famuli*».
*Una tipologia documentaria veronese
per negozi tra persone di condizione servile*

OGGETTO di questi appunti¹ sono trentaquattro ‘brevi’ cronologicamente compresi tra la seconda metà del x e la prima metà del xii secolo e conservati negli archivi di alcuni enti ecclesiastici veronesi. La specificità di tali documenti – e dunque l’interesse che suscitano – è data dagli attori dei negozi giuridici qui ricordati, dichiarati *famuli*, cioè persone di condizione servile².

I documenti: gli studi, gli estremi cronologici e gli archivi

Questa peculiare condizione degli attori, e dunque la loro limitata capacità giuridica, ha precise ripercussioni diplomatistiche, a partire dalla stessa scelta del *breve*, con un formulario che appare sin dalle prime attestazioni già fissato in uno schema comune a più notai. Il corrispettivo documento utilizzato usualmente in questo arco di tempo per gli stessi negozi tra persone libere, infatti, è la *charta*³.

La cornice giuridica “flessibile” all’interno della quale si inquadrano i diversi negozi avvenuti è quella germanica della *wadiatio cum fideiussione*, dove fideiussore è quasi sempre un altro *famulus* o, più raramente, una persona di libera condizione; all’atto sono inoltre presenti altri *famuli* – solitamente due, definiti *pares illorum* – e uomini liberi – anche questi solitamente in numero di due⁴.

Non si tratta di documenti del tutto ignoti all’erudizione locale, che dedicò inizialmente la propria attenzione alla loro particolare *datatio plurima* che riporta, oltre all’anno *ab incarnatione* e/o l’anno di regno o impero, anche l’indicazione di alcune cariche diocesane: vescovo, visdomino, e, solitamente, camerario e canevario. Alcuni di questi documenti vennero così utilizzati da Ferdinando Ughelli e Giambattista Biancolini per precisare la cronotassi episcopale⁵, non senza opportuni riferimenti – da parte di quest’ultimo – anche alla condizione sociale degli attori di rimando a Muratori e alla sua xiv dissertazione sulla servitù nel medioevo⁶.

Dopo un lungo silenzio, nel 1913 Vittorio Fainelli accennò (sulla base di poche attestazioni) alla problematica specifica della capacità giuridica dei *famuli*⁷ e nel 1964

Carlo Guido Mor si attenne a tali documenti per proporre una distinzione tra *famuli* e servi⁸. Dopo un cenno veloce a questi *famuli* da parte di Pierpaolo Brugnoli⁹, si deve ad Andrea Castagnetti (per la situazione circoscritta di Parona e San Floriano, cronologicamente al limite del nostro oggetto) l'individuazione di un aspetto della servitù all'interno della società rurale veronese: i rapporti con lo sviluppo di una signoria locale. Da qui Francesco Panero prende spunto in alcuni dei suoi lavori sulla servitù nel medioevo¹⁰.

Documenti un po' trascurati dunque, che in realtà forniscono una *opportunity window* di grande interesse – vista anche la dimensione quantitativa delle attestazioni – relativamente almeno a tre temi: l'evoluzione delle forme di servitù tra x e XII secolo; i rapporti di questa con le trasformazioni nella gestione della grande proprietà fondiaria e l'affermazione delle signorie territoriali; e, non ultimo, le pratiche notariili che con questi due aspetti si sono dovute confrontare, e che hanno prodotto *ex novo* – perlomeno per il Veronese, poiché altrove non si ha notizia di simili risultati¹¹ – una particolare tipologia documentaria.

I documenti in questione¹² sono datati dal 954 al 1116, con due episodi ormai isolati nel 1130 e 1136, contententi significative varianti; l'ultimo, in particolare, è oltretutto riferibile a un ambito marginale (la pieve di San Floriano). Altri documenti che attestano forme di transizione da questi brevi o l'utilizzo di altre tipologie da parte di *famuli* (*chartae* di compravendita, donazione, permuta o brevi di investitura) sono da collocarsi oltre tale arco cronologico, attorno alla metà del XII secolo¹³. Di pochi decenni precedente la nostra serie di brevi, del 926, è invece una permuta di beni di un *famulus*; tuttavia, significativamente, l'atto è redatto secondo l'usuale formulario utilizzato per questo negozio (è infatti definita come *pagina comutacionis*); inoltre nella stipulazione agiscono in prima persona ecclesiastici degli enti di riferimento. Si può pertanto indicare l'intervallo compreso tra la metà del x e i primi decenni del XII secolo quale periodo di effettiva vitalità di questa tipologia di documenti.

All'interno di questo arco cronologico, i nostri brevi si collocano prevalentemente tra il secondo quarto dell'XI secolo e il primo del XII secolo (due terzi: 22 su 34), con un particolare addensamento attorno al terzo quarto dell'XI secolo (circa un terzo: 10 su 34); negli anni seguenti, pur in una situazione di aumento complessivo della documentazione, il numero dei *brevia* concernenti *famuli* che siano sopravvissuti archivistamente vede una progressiva riduzione. Significative le attestazioni per il x secolo, datate al 954 al 973 – giuntaci quest'ultima solo in copia moderna –, che ci testimoniano della precoce formazione di un formulario che verrà poi utilizzato per quasi due secoli.

I brevi sono in buona parte presenti negli archivi del monastero di San Zeno (8), del Capitolo dei canonici (6), di San Giorgio in Braida (6) e di Santa Maria in Organo (5), e in misura minore in quelli della Congregazione del Clero intrinseco (4: in questo caso giunti in copie seriori nei registri realizzati nel 1326), San Salvar in Corte Regia (2), Santo Stefano (2, ma noti solamente attraverso una copia e un regesto moderni) e un caso isolato per San Michele di Campagna. La consistenza numeri-

ca di tali documenti in alcuni archivi, percentualmente significativa anche a fronte di una documentazione particolarmente ricca, suggerisce che forse non si tratti di documenti pervenuti in momenti successivi come *munimina*. Questa eventualità è chiara nei casi in cui vi sia una coincidenza tra ente acquirente e archivio conservatore o nei casi documentati – in particolare nei registri del Clero intrinseco – di passaggi di proprietà successivi; ma il quadro archivistico sembra suggerire con maggior evidenza come la presenza di questi documenti sia stata originata proprio da quegli stessi enti che potrebbero aver svolto una parte attiva nella loro produzione e conservazione originaria, pur non essendo direttamente coinvolti nei negozi.

Il formulario

Si è già accennato come tale tipologia di documenti si presenti sostanzialmente stabile nella sua forma: ma è opportuno sottoporre questo *corpus* a un'analisi complessiva, alla ricerca di eventuali significative costanti o varianti nel formulario, di cui si dà qui di seguito conto.

Il protocollo è solitamente risolto con un'*invocatio* simbolica (*signum crucis*, talvolta elaborata verso un *signum* notarile) e verbale (*In nomine domini nostri Iesu Christi*, eccetto il n. 7, *In nomine Domini*; il n. 10, *In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi*; e i nn. 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31-34, *In nomine domini Dei eterni*: lo stesso notaio utilizza una o l'altra versione, con l'eccezione di Amelgauso e Trasmundo che utilizzano solo l'ultima).

Il testo si apre con la definizione del documento (*Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam*, sempre presente con la sola eccezione del n. 24) alla quale segue la formula connessiva *qualiter* e i *verba iuris* del negozio, formulati con regolarità per le compravendite (*tradavit/tradaverunt atque venundavit/venundaverunt*; fa eccezione un semplice *tradaverunt*, n. 19), mentre vi è una variabilità – pur contenuta entro il medesimo orizzonte terminologico – nelle donazioni (*tradavit atque [perdona?]vit seu offersit*, n. 14; *tradaverunt atque perdonaverunt et offe[rserunt?]*, n. 18; *tradavit atque perdonavit*, nn. 26, 30; *tradaverunt atque offersiones fecerunt*, n. 32) e isolata appare una *promissio* (*repromisit*, n. 9).

A questo segue l'inciso dell'eventuale consenso di un familiare per le donne (*una per ipsius iogali suo consensu* o simile espressione, in un caso *in corum presencia vel testium certam fecit professione quia nulla se pati violenciam a quospiam homine, nec ab ipso iugale suo, nisi sua bona et spontanea voluntate*: n. 29) e quindi la ripresa della parte dispositiva: *per hac* (talvolta: *per hac per presentem*) *pagina et per una fuste* (talvolta: *lignum*), *quas in manu sua tenebat* (oppure: *quibus sui detinebatur manibus*), *de sua/suarum manu/manibus in manu et in persona ... a presenti die* (oppure: *a die presenti*) *et ora ad eidem/suam proprietatem ad habendum* (*de manibus eorum in manibus ... ad eius iure et proprietatem abendum* nel n. 27); quindi la descrizione dell'oggetto, introdotto da *id est*; la formula di riserva (*exinde sibi nullam reservavit/reservaverunt*) e le clausole dell'oggetto; la corresponsione del prezzo (*et pro supra-*

scripta sua vendicione haccepit/hacceperunt <venditore/i> ad <acquirente/i> *precio finito per argentum et alia merce valentem*) o del *launchild* per le donazioni (*accepi exinde launchild*: n. 26), la *wadia* (*et insuper dedit/dederunt wadia*). *Launchild* e *wadia* rimandano entrambi all'ambito del diritto longobardo.

Seguono le clausole promissorie e sanzionatorie: *et repromisit/repromiserunt se et suos/suorum heredes* (talvolta: *contra*) *eidem suprascripto hemtore, vel ad* (talvolta: *contra*) *suos heredes* (talvolta: *aut*) *cui ipse dedisset, si de suprascripta sua vendicione aliquando tempore molestare presumsissent et ab unumquemque hominem defendere non potuissent, tunc tantum et in quantum suprascripta sua vendicione, cum omnia super se habente, eo tempore in consimile loco melioratum valuerit duplare promississent*.

Infine l'indicazione di un fideiussore (piú raramente di due, mentre è assente solo nel n. 27) che eventualmente (ma non sempre: assente nei nn. 1, 10, 11, 12, 27, 34) impegna propri beni non specificati: *et de hac causa posuit fideiussor/fideiussores* <il tale> *qui* (talvolta: *et*) *hobligavit/hobligaverunt pignora sua* (il n. 14 – donazione – aggiunge: *ad comprehendendum*).

Solo un isolato caso (n. 32) aggiunge un'ulteriore *promissio* (*et promiserunt se, vel suorum eredes, a pars eadem ecclesia ut faciant exinde ipsi monachi quomodo ibi sunt, vel pro futuris temporibus in eadem ecclesia ordinati fuerint et ibidem proprium erit, ab eorum usu quod facere soliti sunt de sacerdote in sacerdotibus et monachi in monachorum usque [...] perpetuum, sicut de aliis rebus huius ecclesie facere visi sunt, sine omni sua et suorum eredes contradicione*); mentre in un caso in cui il venditore è un chierico (n. 8) compare l'indicazione che l'atto è redatto *cum stipulacione subnixa* (*et propter honorem clericati sui, nec licead ullo tempore nollet quod volui, set quod habea semel factum vel conscriptum est inviolabiliter observare promisset, cum stipulacione subnixa*); quest'ultima indicazione si ripete anche nel documento n. 27, forse il piú anomalo, con numerosi elementi di una *charta* (*et ac pagina tradicionis die uturnis temporibus firmam permaneat inconvulsa, cum stipulacione subnixa*).

L'escatocollo si apre con la *datatio* topica (*factum/facta fuit*) e cronica, quest'ultima plurima e riportante solitamente l'anno di regno o impero (talvolta l'anno *ab incarnatione*; in un solo caso questa parte di *datatio* è nel protocollo: n. 24) e l'indicazione, cui si è già fatto cenno, di alcune cariche ecclesiastiche diocesane: vescovo (in un caso il patriarca: n. 29), visdomino, camerario e canevario (non sempre tutte presenti).

Segue la *notitia testium* (*et quando ipsa tradicio atque vendicio fuit facta* – anche: *facta fuit – ibidem erat de pares illorum famuli id sunt ... et de liberis hominibus id sunt ...*). Fanno eccezione alcuni documenti piú recenti: il n. 27 (*erant rogati pro testes ...* senza specificazioni di *status*); mentre in un caso seguono anche *signa pro subscriptione* dei rogatari e *pro manuum impositionem* di coloro che qui *interfuerunt ut supra ad suprascripta* (n. 31); e in altro i *signa pro subscriptione* di coloro che *hanc vendicionis paginam scribere rogaverunt et suprascriptum precium acceperunt* (nn. 33 e 34).

Chiude la *completio*: *Ego ... ibi fui et hunc breve scripsi et complevi* (*scripsi et postradita complevi*, nn. 16 e 22; *scripsi et postradita complevi et interfui*, n. 29; in pochi casi è presente la sola formula *interfui et scripsi*, nn. 27, 33, 34). In alcuni casi il notaio si dice *rogatus* (nn. 3, 5, 7, 16, 22, 25-29, 31-34) e modifica l'indicazione della tipologia in *pagina vendicionis* (n. 33) o utilizza sia *breve* che *pagina vendicionis* (n. 34).

Da questo quadro si discosta in parte l'isolato breve documentante una *promissio*¹⁴, come pure si riscontra nelle donazioni qualche scarto legato alla tipologia del negozio¹⁵. Ma, in conclusione, le differenze che non siano legate appunto al negozio documentato o al particolare oggetto o destinatario dei beni si limitano alla mancata concessione del pegno. Solo nel XII secolo si riscontrano alcune limitate varianti, con la precisazione della redazione *cum stipulacione subnixa* e con il passaggio da una *notitia testium* ad alcune forme di *subscriptions*, che possono forse intendersi nel complesso come un avvicinamento alla tipologia della *charta*, rivelato anche dal passaggio nella definizione data dai notai di *pagina vendicionis* (nn. 33 e 34) o *carta offercionis* (n. 32).

La natura degli atti

Trovandoci di fronte a una forma documentaria con caratteri già maturi e stabili nel corso di quasi due secoli e utilizzata da una pluralità di notai, dobbiamo desumere che questi brevi non sono il frutto dell'elaborazione di singoli, né il risultato di una creazione occasionale. Semmai, diversi e particolari utilizzi possono essere stati introdotti in forza della capacità di iniziativa di qualche notaio, come l'attestazione di passaggi di beni da *famuli* a chierici figli di *famuli* (il notaio Salomon, attivo a Verona tra il 1058 e il 1093), o ancora tra *famuli* dipendenti da diversi enti (il notaio Gauselmo, attivo a Verona tra il 1008 e il 1056) o, al termine cronologico della serie, verso enti diversi rispetto a quello cui i *famuli* sono dichiarati afferire (i notai Amelgauso e Trasmundo, attivi a Verona rispettivamente tra il 1085 e il 1117 e tra il 1100 e il 1137).

Si accennava, in apertura, a una permuta del 926 di poco precedente a questa serie, la quale, pur riguardando beni di tale Luvemperto detto Bullo *famulus* di San Zenone, vede però come attori Dagiberto, visdomino della *Domus Sancti Zenonis*, e Petrone, abate di Santa Maria in Organo. In questo caso il formulario è quello di una tradizionale permuta, con il visdomino Dagiberto che supplisce alla non piena capacità giuridica del *famulus*, pur essendo quest'ultimo riconosciuto come proprietario dei beni: «de proprietatem Luvemperto qui Bullo vocatur, famulo Sancti Zenonis», «ad proprietatem suprascripto Luvemperto»¹⁶. La breve distanza cronologica tra l'atto appena descritto e la serie dei nostri brevi – meno di trent'anni – pone qualche interrogativo, soprattutto per lo scarto tra la tradizione “conservativa” del notariato del *Regnum* e la creazione di una nuova forma di documentazione. In modo diverso – ma sta in questo passaggio la traccia da indagare – sia la tradizionale *charta* di permuta che il “nuovo” breve rispondono a un bisogno documentario della società veronese,

in cui la capacità possessoria e di una forma di proprietà di beni immobili – su questo si dovrà tornare – da parte di persone di condizione servile appare integrata negli usuali rapporti economici¹⁷.

L'opinione prevalente, per i pochi casi in cui questi documenti sono stati presi in esame, è che non siano qui documentati trasferimenti di allodi, ma solamente di diritti concessi a *famuli* su beni di proprietà degli enti da cui questi dipendono, come ha recentemente sostenuto Panero (per il caso di Parona segnalato da Castagnetti)¹⁸. In questa direzione si era già espresso Fainelli, quando aveva sostenuto come i padroni dei *famuli* «disponevano a loro arbitrio dei beni acquistati da essi»¹⁹, mentre di diverso avviso era stato Biancolini, il quale sosteneva che il limite alla disponibilità dei beni da parte dei *famuli* risiedesse nel fatto che non potevano «delle sostanze loro disporre senza il consenso dei padroni», e che tuttavia «che in quel tempo si fosse un tanto rigore appoi mitigato»²⁰. Mor, infine, ritenendo distinte le categorie di *famuli* e servi, presupponeva invece che i primi sarebbero stati liberi di disporre delle proprie cose ma con l'assistenza di gente della loro stessa classe (*i pares illorum*)²¹.

In un quadro composito siffatto, una possibilità di comprendere la natura dei diritti dei *famuli* sui beni ci può pervenire dai registri del Clero intrinseco, dove sono spesso riportati in successione atti relativi agli stessi beni. Per esempio, come documenta un breve del 2 giugno 1075, l'arciprete della chiesa di Santo Stefano, Martino, che era figlio di un non specificato *famulus*, acquisisce un appezzamento di terra in Valpantena (n. 20); ma egli rivende la stessa terra meno di due mesi dopo, il 26 luglio, come riporta una *carta vendicionis* dove non si fa menzione della sua condizione di origine servile²². Ancora, una *carta vendicionis* riporta come Amelrico diacono di San Giusto – probabilmente lo stesso Amelrico qualificato come figlio di Alberico *famulus* nel breve del 14 gennaio 1089 (n. 26) – il 26 luglio 1085 comprò un appezzamento di terra con casa *solariata* posto non lontano dalla chiesa di San Giusto; tale terreno, come risulta dal breve del 14 marzo 1069 (n. 17), a sua volta era stato oggetto di una vendita da parte di Alberico *pistor* e *famulus* di Santa Maria a tale Boso chierico *f.q.* Cadalo della stessa *familia*²³.

Da questi due esempi sembrerebbe dunque che si tratti del trasferimento di una piena proprietà di beni immobili di cui, evidentemente, questi *famuli* erano in qualche modo riconosciuti titolari. Lo conferma, d'altronde, la terminologia utilizzata nei brevi: «Qualiter tradavit atque venundavit ... ad eidem proprietatem ad habendum ... iuris proprietatis». Termini presenti, a ogni modo, fin dalla permuta del 926, in cui agiva il visdomino Dagiberto in vece del *famulus*. Questa proprietà di beni immobili doveva comunque essere in qualche modo soggetta a limitazioni, dal momento che i trasferimenti avvengono in una prima fase prevalentemente tra *famuli* dipendenti dal medesimo ente; soltanto in un secondo momento sono attestati passaggi a beneficio di chierici dichiarati figli di *famuli* e – nell'ultima fase – verso differenti enti ecclesiastici²⁴.

Una capacità possessoria da parte di servi ecclesiastici o regi è attestata anche in altri luoghi dell'Italia settentrionale ma non prima dell'XI secolo: per riferirsi a beni

di *famuli* si parla di «res suas proprietarias et libellarias» a Genova (a. 1056) e «rebus sui mobilibus et immobilibus» a Torino (a. 1031). Vi sono casi simili a Novara, anche se di una capacità di trasferimento di beni in concessione (e solo eccezionalmente di allodi) si tratta²⁵. D'altronde è proprio un capitolare del 1022 di Enrico II, seguente un decreto di papa Benedetto VIII, a riconoscere ai servi ecclesiastici e regi il diritto di acquistare beni, ma non tramite liberi prestanome, e contemporaneamente a vietare a notai di scrivere *chartas* per questo scopo²⁶. Attorno a questa data inizia la decisa affermazione dei brevi veronesi, basata però su una *consuetudo* già codificata da piú di un secolo in uno schema giuridico e in un corrispondente formulario notarile.

Gli enti di riferimento dei famuli

I *famuli* attori testimoniati nei documenti vengono solitamente specificati in relazione a un ente, al quale sono evidentemente legati in una forma di dipendenza di carattere servile. Si indicano *famuli Sancti Zenonis*, *Domus Sancti Zenonis*, *monasterii Sancti Zenonis*, *Sancte Marie*, *Sancte Marie que ab antico fuit monasterium puellarum* e *Beatisimi Floriani*. Alcuni di questi sono identificabili: il monastero di San Zeno, il Vescovado (la *Domus Sancti Zenonis*), una chiesa di Santa Maria già monastero femminile²⁷ e la pieve di San Floriano.

Piú sfuggente appare invece l'indicazione generica di San Zeno e di Santa Maria: il primo caso, anche a fronte di una maggiore presenza tra i documenti dell'archivio del monastero zenoniano, indurrebbe a un'identificazione entro questo orizzonte, ma permane qualche incertezza a causa di alcune oscillazioni tra *Sancti Zenonis* e *Domus Sancti Zenonis*. Per esempio Richelda, definita *famula Sancti Zenonis* in un breve del 1063 (n. 15), risulta *famula Domus Sancti Zenonis* nelle note dorsali. La stessa permuta del 926 d'altronde indicava un *famulus Sancti Zenonis*, ma per suo conto agiva un rappresentante della *Domus Sancti Zenonis*. Rimane dunque il dubbio che con la formula *Sancti Zenonis* non si voglia piú genericamente intendere la Chiesa veronese, a cui d'altronde corrisponde anche la *datatio* con il richiamo al vescovo e al visdomino (nonché al camerario e canevario); in questa direzione pure un atto piú tardo, del 1136, che qualifica due fratelli come *famuli Sancti Zenonis et Sancte Marie episcopati* (n. vi). Nel caso in cui la distinzione *Domus/monasterium Sancti Zenonis* sia esplicita, la collocazione archivistica appare congruente (come pure per il generico riferimento a *famuli Sancte Marie*): si tratta nel primo caso dell'archivio del Capitolo dei canonici o del Clero intrinseco²⁸, nel secondo appunto dell'archivio dell'Ospitale Civico, dove è confluito quello del monastero zenoniano.

L'oggetto degli atti: localizzazioni e legami con gli enti di riferimento

La maggioranza dei *famuli* risulta risiedere in città o nelle immediate vicinanze, in particolare nel *vicus* di San Zeno o nei pressi di Santo Stefano. In misura minore, ma significativa, risiedono nell'area collinare, in particolare nella valle *Veriacus*, mentre assai limitato è il numero dei residenti in area gardesana e in pianura (due so-

li casi per Trevenzuolo e Roverchiara – ma in quest'ultimo caso il *famulus* acquirente è detto risiedere ora a Verona –: nn. 7 e 27).

La localizzazione dei beni ricalca sostanzialmente le stesse direttrici, anche se vi è uno sbilanciamento verso il territorio extraurbano che si può in parte ascrivere a fenomeni di inurbamento, come è esplicitamente indicato in alcuni casi di mantenimento degli interessi nelle località di origine²⁹. Un terzo dei beni è infatti relativo all'ambito urbano e periurbano: perlopiù terreni edificati all'interno della città e orti o terreni coltivati nel *vicus* di San Zenò o verso Santo Stefano, sulla collina nelle immediate adiacenze cittadine. Un'altra metà dei terreni è invece nella zona collinare, ma con una netta prevalenza verso la porzione occidentale, in particolare per la valle *Veriacus* e in misura minore per la valle *Provinianensis*: si tratta di un'area di naturale espansione della proprietà cittadina, sia laica che ecclesiastica, come sottolineano anche due casi in cui vi è una compresenza di beni in città e sulla collina³⁰. Poco rappresentati sono i terreni nella Gardesana (tre casi a Malcesine, *Promanzio* e *Caprino*) e nella pianura (tre casi con Trevenzuolo, Roverchiara e Bagnolo).

È difficile determinare quanto questa distribuzione sia originata dalle vicende patrimoniali degli enti di afferenza, anche a causa della formula *famulus Sancti Zenonis* spesso utilizzata, che non permette di identificare con certezza l'ente al quale ci si riferisce. Tralasciando i casi di ambito urbano, non appare però casuale come i *famuli* detti esplicitamente del monastero di San Zenò agiscano in aree dove questo aveva forti interessi o sviluppato forme di signoria territoriale. Così avviene in particolare a San Vito (nn. 14 e 18) e altre località limotrofe: *Moron* (n. 5, acquisto da *famulus* abitante nel *castrum* di San Vito), e *Fusiaga*, sempre nella valle *Veriacus*³¹ (n. 12). Ma la situazione appare simile per *famuli* della *Domus Sancti Zenonis* che possiedono beni a Bagnolo (*Nogarole Rocca*, n. 24), e *vicus Vila* (n. 19), località forse nelle vicinanze di Negrar (ma il toponimo è attestato anche a *Valgatara*)³²: sia *Nogarole* che *Negrar* sono ambiti di signoria del vescovado. Caso marginale e tardo – e probabilmente anche legato a una capacità di azione limitata a un orizzonte assai circoscritto – è quello dei coniugi *Zeno* e *Adelasia*, *famuli* della pieve di San Floriano, che dispongono di beni nelle immediate vicinanze di questa (n. 34).

Famuli figli di chierici

In alcuni brevi compaiono dei chierici³³ la cui indicazione di un'origine servile appare mediata dal patronimico, con espressioni che presentano caratteri di ambiguità (nn. 2, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29). Le formule adottate sono: «*filius/filius quondam ... famul(us/i)*» e in tre casi «*filius quondam ... qui fuit famulus*». In questo secondo caso si intende evidentemente “circoscrivere” all'ascendenza lo *status* personale e tale formulazione appare in nove casi su undici (o dodici, ma si deve per questo fare riferimento a una trascrizione moderna non pienamente affidabile: n. 2) quando sia riferita a un chierico. L'ambiguità della formula è ribadita inoltre da ben due casi in cui il nome del padre è lasciato in bianco (nn. 20 e 25), cosa che lascia aperto il dubbio che non si tratti di un *escamotage* per “coprire” il passaggio di beni esterna-

mente all'ambito della chiesa di riferimento. È comunque significativo come gli stessi chierici figli di *famuli* non siano mai definiti tali al di fuori di questa tipologia documentaria. Non è stata svolta una ricerca sistematica in questa direzione ma, se si guarda ancora alla successione di atti trascritti nei registri del Clero intrinseco, ciò appare evidente. Quell'arciprete della chiesa di Santo Stefano, Martino, che era stato indicato nel breve del 2 giugno 1075 (n. 20) come figlio di un non specificato *famulus*, non compare come tale in una *carta vendicionis* del 26 luglio³⁴. Così pure possiamo identificare quel diacono di San Giusto, Amelrico, che era stato qualificato come figlio di Alberico *famulus* nel breve del 1089 (n. 26), nella stessa persona che nel 1085 aveva effettuato un acquisto, documentato tramite una *charta* senza definirsi figlio di *famulus*³⁵.

I chierici figli di *famuli* compaiono quasi sempre come destinatari di beni di altri *famuli*, sia per acquisto che per donazione: l'eccezione – peraltro in un ruolo marginale – è rappresentata da un chierico della chiesa di San Bartolomeo, che nel 1043 agisce come venditore assieme a due coniugi *famuli* (n. 8).

I chierici di ascendenza servile non sono presenti nella documentazione fino al 1063, mentre il loro numero aumenta nell'ultimo quarto del secolo. Va inoltre notato come la loro comparsa coincida con il diminuire del ruolo degli enti ecclesiastici come destinatari dei beni. Alla fase in cui i negozi avvengono tra *famuli* ne sembra dunque seguire un'altra in cui il destinatario (in questo caso di donazioni) è spesso un ente ecclesiastico; nell'ultimo quarto del secolo tra gli acquirenti prevalgono invece chierici figli di *famuli*. Con il XII secolo (ma il numero dei documenti è ora ridotto in maniera significativa) sembra attestarsi una ripresa dei movimenti economici tra *famuli* ed enti ecclesiastici e un ridimensionamento complessivo dei trasferimenti a chierici figli di *famuli*.

L'evoluzione nel corso del XII secolo

Il breve del 1136 di Zeno e Adelasia, *famuli* di San Floriano, è anche la più tarda attestazione di utilizzo del formulario di tali documenti; rispetto allo schema usuale, è però qui presente la *subscriptio* dei rogatari – innovazione già introdotta dallo stesso notaio Trasmundo nel 1130 – e non è presente la distinzione tra testimoni di condizione libera e servile. La stessa cosa si ripete nel 1143, per un breve richiesto dallo stesso Zeno – ora nemmeno detto *famulus* – in cui viene introdotta anche la sottoscrizione *per manuum impositionem* dei testimoni (n. VII). Nel 1151, infine, una vendita, sempre da parte di Zeno, che ora si dichiara di legge longobarda, è documentata da una *carta vendicionis* (n. IX).

Questa evoluzione, qui documentata in modo eccezionalmente puntuale, è però riscontrabile anche in altri casi a livello generale. Per quanto riguarda l'aspetto diplomatico, nei negozi in cui è coinvolto un *famulus* si rileva infatti il passaggio all'utilizzo della *charta* o del breve di investitura, per quanto si tratti di casi assai circoscritti sia nel numero sia nell'estensione cronologica, che non sembra superare la metà del XII secolo.

La prima strada – quella della *charta* – è seguita dal notaio Bonifacio: nel 1122 redige una *cartula vendicionis* per tale Sauvino, figlio di Vivencio *famulus* di San Zeno, dichiarantesi di legge romana; essa incorpora una *notitia testium* distinta tra persone *de familia* e *liberi homines* (n. II); l'anno seguente egli utilizza lo schema di una usuale *carta offerisionis* per una donazione da parte di due coniugi *famuli* di San Zeno alla canonica e chiesa di Santa Maria (n. III)³⁶. A questi documenti si possono aggiungere due *notitie* del 1128 redatte nella stessa pergamena, che sembrano essere pertinenti al medesimo orizzonte e riferibili probabilmente al notaio Trasmundo. La prima documenta come due coniugi *famuli* di Santa Maria abbiano venduto un appezzamento a tale Biliarda; è presente l'indicazione di liberi e *famuli* (i testimoni), tra cui il fideiussore: tutti elementi che nella loro sinteticità rimandano comunque ai nostri brevi, anche se il documento è definito *cartam et breve vendicionis*. La *notitia* seguente, che vede come acquirente la stessa Biliarda, propone una *carta vendicionis* in cui uno dei venditori inoltre dà *wadia* riguardo a due minorenni perché giunti alla maggiore età facciano *securitatem* degli stessi beni, e pone un altro dei venditori come fideiussore (n. IV).

Sempre il notaio Bonifacio sperimenta anche il ricorso al breve di investitura per i trasferimenti di beni in cui sia coinvolto un *famulus*. A distanza di un decennio dagli atti citati in precedenza, egli redige nel 1136 un breve in cui si documenta come Tebaldo, vescovo di Verona, abbia investito di alcuni terreni due fratelli figli «quondam Waldi magistri Musii famuli Sancti Zenonis et Sancte Marie episcopati ad proprium nomine comutacionis», essendo a sua volta investito di altri beni, sempre «in causa comutacionis nomine» (n. VI). Un breve è ancora quello utilizzato nel 1146 dal notaio *Iohannes qui Baraterius* per documentare un'altra investitura «iure proprietario» da parte di Uberto Rava da Montorio, *famulus* di San Zeno ma ora tenuto in beneficio da Martino da Montorio, verso Antone da Zelle – pure *famulus* – di terreni in Mizzole, per cui riceve il prezzo. In questo caso Uberto fornisce *wadia* e pone come fideiussore Zeno figlio di Martino di Randola da Zelle «qui obligavit suum pignus» (n. VIII).

Questi pur sporadici casi indicano due direzioni prese dai notai per documentare negozi in cui fosse coinvolto un *famulus*: dapprima l'inserimento di elementi degli usuali brevi all'interno di *chartae*; in seguito l'abbandono dei precedenti schemi giuridici in favore dell'investitura, in linea con la comprensione dei rapporti di dipendenza – con le necessarie differenziazioni di *status* – entro un vincolo “feudale”. Ma la rarefazione delle attestazioni – tanto più evidente se rapportata all'incremento esponenziale della documentazione nel XII secolo – indica come si tratti di situazioni in qualche modo marginali, probabilmente superate da un'evoluzione della condizione servile o delle forme del suo inquadramento giuridico.

Infine è da segnalare come il notaio Oddo nel 1151 riprenda in buona parte il formulario di questi brevi per documentare una compravendita tra persone di legge romana e la pieve di San Floriano, con alcuni adattamenti legati alla condizione evidentemente libera dei contraenti, come i loro *signa manuum* (n. X).

Alcune conclusioni provvisorie e proposte di indagine

La documentazione veronese mette in luce alcuni caratteri dell'evoluzione della condizione servile, altrimenti nota principalmente da fonti di carattere pubblico (norme di legge, placiti e diplomi) o privato (atti privati, polittici, carte di manumissione) avente per *oggetto* i servi³⁷.

Al di là della capacità di possesso e – come sembra di aver dimostrato – di proprietà di beni immobili da parte di *famuli*, la serie dei nostri brevi illustra ampiamente, ma soprattutto con una visuale in qualche modo *interna* al mondo servile, la tensione tra una condizione personale, l'evoluzione delle strutture sociali e la gestione dei rapporti economici. La dialettica conseguente ci è infatti altrimenti nota attraverso due tipologie documentarie, ambedue *esterne* al mondo servile e prodotte in un'ottica di controllo e di dominio da parte di un'autorità superiore. Da un lato si tratta delle disposizioni di legge o di interventi giudiziari volti al mantenimento dello *status* servile (da elementi *in negativo*, insomma), dall'altro lato la condizione e la capacità giuridica dei *famuli* ci sono note in via presuntiva, attraverso documenti che certificano taluni spazi di autonomia economica da parte dei servi che sono oggetto di "accasamento" (come nei polittici) o che sono comunque coinvolti nella gestione fondiaria dei grandi enti ecclesiastici. Ma anche in questo caso siamo nell'ottica di un controllo superiore.

Nella serie dei brevi veronesi emerge, come esemplificazione *in positivo* di particolare evidenza, il fenomeno di età precomunale dell'assunzione al chiericato da parte di *famuli* per raggiungere una condizione libera, già noto da capitolari e diplomi di Ottone III ed Enrico II – e in particolare nel *Decretum* emanato nella sinodo di Pavia del 1022 tenuta da Enrico II e Benedetto VIII – volti a tutelare questo patrimonio della Chiesa tramite disposizioni in direzione contraria³⁸. Rispetto ai casi qui denunciati – in cui i servi *libertatem anhelantes* assurgono al chiericato e «de famulatu ecclesiae cum omnibus bonis ecclesiae raptis quasi liberi exeant»³⁹ –, i brevi veronesi documentano una strada intrapresa precocemente e ampiamente diffusa e integrata nei rapporti sociali ed economici, tanto da avere una precisa veste giuridica e una forma documentaria che ne tiene memoria. Entro tale forma diplomatistica, a lungo invariata, vengono via via comprese eventuali evoluzioni della condizione servile, come sembrano attestare la maggiore libertà nella destinazione dei beni immobili e l'assunzione dello *status* ecclesiastico da parte di *famuli*, fino al raggiungimento di una piena libertà personale – *de facto* o *de iure* – con il riferimento a una *professio legis* (come avviene per Zeno, *famulus* di San Floriano). Rimane sospesa – e non potrà essere affrontata in questa sede – la definizione del ruolo dei notai, i quali dimostrano di agire a livello locale su linee comuni e condivise non solo al loro interno, ma evidentemente anche in relazione alla società in cui operano: la stessa conservatività del formulario – come pure la sua rapida sparizione – attiene probabilmente a questo orizzonte di azione comune.

Riguardo al rapporto con la gestione della grande proprietà ecclesiastica, andrebbe considerata la specificità dell'area collinare veronese nell'alto medioevo, dove si

concentra la presenza fondiaria dei *famuli*. Si tratta infatti di un'area di antico insediamento, in cui la grande proprietà dei secoli VIII-X non risulta compiutamente organizzata in forme curtensi, ma che anzi mostra una significativa incidenza di forme di conduzione diretta⁴⁰. Le attestazioni di *famuli* – la loro proprietà di beni è in questo senso una conseguenza di una qualche rilevanza, anche numerica, a livello locale – andrebbe dunque a consolidare e a precisare la presenza di forme di gestione fondiaria non-curtense precedente l'XI secolo, dove significativo appare il ricorso a manodopera servile dotata di un certo grado di autonomia, tanto da dare adito a situazioni di rivendicazione relative alla stessa condizione personale⁴¹. Su questa base patrimoniale si innestano poi tutte le inferenze con l'evoluzione verso forme di potere signorile, dove gli stessi *famuli* sono partecipi dell'esercizio di diritti legati appunto al passaggio da un vincolo personale a una dimensione territoriale. Ciò appare chiaramente, per esempio, in un placito del 1041 in cui l'abate del monastero di San Zeno viene a un accordo con i *consortes* della confinante valle di Quinzano, ottenendo che dodici uomini della famiglia abitanti in Parona, Casiano e San Vito potessero far pascolare limitatamente alla valle detta *Bruscalia* e *in Cuvalo*, mentre all'abate e ai suoi successori fossero garantiti più ampi diritti di pascolo, come avveniva per gli altri consorti⁴².

L'ingente presenza di documentazione inerente i *famuli* nella valle *Veriacus* si può forse connettere proprio con il processo di affermazione di signorie territoriali – che qui conosce esiti compiuti – da parte del monastero di San Zeno, del Capitolo dei canonici e del Vescovado. Ma anche seguendo questa traccia, si deve rilevare la specificità geografica di tali attestazioni, trattandosi di aree in cui è significativamente presente una classe di piccoli proprietari o comunque di liberi che dovette confrontarsi con nuovi rapporti di soggezione. Il caso di Parona e *Cassanum*, dove il monastero di San Zeno consolida i propri poteri signorili, illustra in modo esemplare un processo di livellamento che ne conseguì tra categorie personali e il ruolo che in questo ebbe dapprima la trasformazione dei *servicia* dovuti a titolo personale a censi in denaro e successivamente – ma ormai alla fine del XII secolo – l'intervento del Comune cittadino con l'imposizione indistinta di servizi e di tributi pubblici. A questo punto, come nota Castagnetti, «possiamo ben comprendere come la distinzione tra le due categorie, così lontane, apparentemente, sotto l'aspetto giuridico, non fosse nella realtà di così facile distinzione»⁴³. La distinzione continuerà comunque a essere richiamata con forza da parte di chi non era *de familia* o *masnata*⁴⁴: ma proprio questi richiami sono lo specchio di un fenomeno in atto.

La presenza della documentazione concernente i *famuli* può essere interpretata come il riflesso di tale processo, che impone parallelamente di “creare” delle forme di riconoscimento tra l'appartenenza all'uno o all'altro *status*. La distribuzione archivistica e la stessa dimensione quantitativa dei nostri brevi fanno infatti ritenere che questi non siano stati conservati solamente come *munimina* di beni giunti in un secondo momento, o solamente a causa di un interesse sui beni da parte degli enti da cui dipendono i *famuli*. Quest'ultima funzione si porrebbe in contrasto, infatti, con i trasferimenti successivi degli stessi beni, che avvengono senza che sia indicato alcun lega-

me o intervento da parte di questi enti ecclesiastici nei passaggi di proprietà. La motivazione alla base della creazione (anche come modello notarile) e conservazione di questi brevi andrebbe dunque cercata altrove, pur sempre in relazione con gli enti di riferimento dei *famuli*. L'interesse di tali soggetti potrebbe infatti essere indirizzato non tanto al controllo dei beni – esercitato in qualche modo *de facto* –, ma ad assicurarsi che i contraenti non sfuggano alla loro condizione personale: una precauzione, insomma, affinché l'esercizio di una capacità possessoria e di una qualche libertà di trasmissione della proprietà di beni immobili – evidentemente parte di un disegno di livellamento delle condizioni di una popolazione soggetta a una signoria che si è affermata su base territoriale – non potesse essere rivendicata a sua volta come segno di una condizione libera⁴⁵. Un breve in cui si chiarisce e si dichiara pubblicamente (alla presenza di altri *famuli* e di liberi uomini) che tale facoltà è esercitata da una posizione di dipendenza servile poteva essere il principale scopo della procedura di documentazione, anziché quello di tenere memoria di un trasferimento di beni. Il fatto che inizialmente questi negozi avvenissero tra *famuli* della medesima *familia* e solo in seguito si possa cogliere una maggiore libertà nella destinazione dei beni sarebbe in questo senso secondario e atterrebbe a trasformazioni sociali in atto, che i notai hanno documentato comprendendo nuove situazioni entro uno schema consolidato.

Dal punto di vista degli schemi giuridici il ricorso alla *wadiatio cum fideiussione* apparirebbe inoltre come uno strumento di controllo dei *famuli* attraverso una forma di corresponsabilità interna al loro gruppo sociale, ma nel contempo anche di “dereponsabilizzazione” dell'ente da cui dipendono⁴⁶: fattore che, di fatto, ne favorirebbe a sua volta un maggiore grado di autonomia e un avvicinamento alle prerogative godute dai liberi.

La sparizione dei nostri brevi e le tracce di un passaggio ad altre tipologie documentarie può essere spiegata con il venire meno della necessità di certificare uno *status* servile o con la trasformazione delle forme di servitù (e della cultura notarile con cui queste sono interpretate)⁴⁷: in ogni caso, la tipologia documentaria che si era dimostrata efficace per quasi due secoli a un certo punto esaurisce la sua funzione. Forse non è casuale che la riduzione e in seguito la scomparsa dei brevi avvenga con il passaggio a una nuova generazione di notai, corrispondente anche a un nuovo ruolo del notariato e a diverse modalità di registrazione e produzione degli atti.

Ma questa, della servitù in età comunale – o comunque delle forme di dipendenza personale non necessariamente servili –, diviene un'altra storia. La distanza dal primo documento da cui abbiamo preso le mosse, in cui il visdomino Dagiberto agiva in vece di un *famulus* di San Zeno, appare ormai incolmabile se guardiamo a un'investitura del 1184, dove Rainerio *de Flore* e la moglie Engeltrutha assegnano *titulo et nomine vendicionis ad proprium* a Nigro, *familio* del monastero di San Michele in Campagna, un appezzamento di terra con casa, corte, vigne e una terra aratoria poste nella villa di Minerbe nel luogo detto Montone, ricevendone il prezzo di 20 lire di denari veronesi (n. xi). In questo caso, infatti, è il *familio* ad agire per conto del monastero e per la badessa Maria.

- ACVr = Archivio Capitolare di Verona
 ASVat = Archivio Segreto Vaticano
 ASVr = Archivio di Stato di Verona
 BCapVr = Biblioteca Capitolare di Verona
 CCCVr I = *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona. I. (1101-1151)*, a cura di E. Lanza, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 13)
 CCSt = *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona (dal sec. X al 1203)*, a cura di G.B. Bonetto, Verona 2000
 CDD = G.G. DIONISI, *Codex diplomaticus veronensis seu vetera quae in veronensis ecclesiae capitulo vel ubique per urbem habentur, anecdota eaque selectiora*, voll. I-II, in ASVr, Dionisi Piomarta, regg. 1542-1543
 CDV II = *Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia*, a cura di V. Fainelli, Venezia 1963
 ChLA = *Chartae Latinae antiquiores*
 CSCP = *Le carte antiche di San Pietro in Castello di Verona (809/10-1196)*, a cura di A. Ciaralli, Roma 2007 [Fonti per la Storia dell'Italia Medievale. Regesta Chartarum, 55]
 CSGB = *Le carte di San Giorgio in Braida di Verona (1075-1150). Archivio Segreto Vaticano. Fondo Veneto I*, a cura di G. Tomassoli Manenti, Roma 2007
 MGH = *Monumenta Germaniae Historica*
 MUSELLI = G. MUSELLI, *Memorie storiche, cronologiche, diplomatiche, canoniche e critiche del Capitolo della cattedrale di Verona*, in BCapVr, mss DCCCXXII-DCCCXLVI

* Ringrazio Gian Maria Varanini e Antonio Ciaralli per i suggerimenti ricevuti nel corso dell'elaborazione di questi appunti.

- 1 Questo contributo intende segnalare la significativa presenza di una particolare tipologia di documenti prodotti in Verona tra X e XII secolo e fornire alcune prime linee di discussione per gli spunti che se ne possono trarre, anche in direzione di una analisi regionale dell'evoluzione della condizione servile nel medioevo. Per tale motivo si sono dunque limitati i rimandi bibliografici ad alcuni riferimenti essenziali, cercando invece di dare puntualmente conto dei luoghi in cui tali documenti sono stati comunque oggetto di studio.
- 2 Tale *status* è solitamente riferito sia all'autore che al destinatario; fanno eccezione alcuni rari casi in cui l'acquirente o il destinatario di una donazione non è detto esplicitamente *famulus* – ma allora si riscontrano alcune “anomalie” e uno scarto rispetto al modello usuale di questi brevi – e altri (due) in cui sono coinvolti dei chierici. Complessivamente questi brevi documentano ventotto compravendite, cinque donazioni e una *promissio*.
- 3 Sulla forma e funzione dei brevi si rimanda all'intervento di A. BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23 (dell'estratto).
- 4 In questo si può trovare forse un rimando a Liutprando 8 (*De testibus*) e 15 (quest'ultimo anche nei termini usati: *wadia dederit et fideiussore posuerit*, reso nel breve con la formula *dedit wadia et posuit fideiussorem ... qui impegnavit pignora sua*); cfr. anche Rotari, 360-361, e Ratchis, 5. Sulla *wadia* nel diritto longobardo si rimanda a F. ROGGERO, «*Per guadium et fideiussorem*». *La*

- wadia germanica nelle Glosse alla lombarda*, Roma 2003; sul rapporto tra *wadia* e documento privato si veda G. NICOLAJ, *Il documento privato nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, atti del Convegno, Cividale del Friuli 5-7 ottobre 1994, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 153-198.
- 5 Sulla base di due di questi brevi Ferdinando Ughelli riportò «ex oblivionis tenebris» la memoria del vescovo Usuardo e precisò il periodo di vescovado di Theopaldo (F. UGHELLI, *Italia sacra, sive De episcopis Italiae et insularum adjacentium*, v, Venetiis 1720 [rist. an. Bologna 1973], coll. 764-767). Similmente in G.B. BIANCOLINI, *Dei vescovi e governatori di Verona dissertazioni due...*, Veronae 1757.
 - 6 BIANCOLINI, *Dei vescovi e governatori...* p. 42.
 - 7 V. FAINELLI, *Intorno alle origini dei comuni rurali veronesi*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s. XXV (aprile-giugno 1913), 2, pp. 381-444.
 - 8 C.G. MOR, *Dalla caduta dell'impero al Comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona 1964, pp. 3-242, alle pp. 225-226.
 - 9 P. BRUGNOLI, *Da «famuli» a possidenti. L'ascesa delle classi popolari dal secolo IX al periodo comunale*, «Verona Fedele», 23 luglio 1967; l'articolo nasce in un momento di particolare interesse da parte di Pierpaolo Brugnoli per il primo medioevo veronese – legato alla presenza negli stessi anni a Verona di Vito Fumagalli –, in cui l'evoluzione della condizione dei *famuli* (dei quali si sottolinea il diritto al pieno possesso della terra e per alcuni l'acquisizione della dignità sacerdotale) viene messa in relazione con la più generale ascesa delle classi popolari.
 - 10 CASTAGNETTI, *La Valpolicella nell'alto medioevo*, Verona 1984, pp. 96-101 e 120; F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, pp. 44-47; ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 98, nota 1 e p. 110 nota 22. Sia Castagnetti che Panero si soffermano su una fase superiore rispetto ai nostri brevi, ai quali accennano brevemente. Solo incidentale e non centrata sul problema la menzione di Egidio Rossini, interessato all'azienda agraria: E. ROSSINI, *Uomini, terra e lavoro nel Veronese del secolo XI*, in *Verona dalla caduta dei Carolingi al libero comune*, atti del Convegno del 24-26 maggio 1985, Verona 1987, pp. 271-335, alle pp. 326-331. Più recente è un rapido cenno, sulla base della documentazione di San Giorgio in Braida, presente nell'introduzione all'edizione delle carte di quest'archivio redatta da Giannina Tomassoli Manenti (CSGB, pp. CXIV-CXVI), dove si pubblicano tre di questi brevi. Sui *famuli* nel Veronese vi è poi un contributo di Giuseppe Gardoni (con ampi riferimenti bibliografici) che prende spunto dalla loro presenza su beni del monastero dei Santi Pietro e Vito di Calavena, ma per un periodo successivo all'arco cronologico dei nostri brevi: G. GARDONI, *Famuli del monastero dei Santi Pietro e Vito di Calavena*, «Cimbri-Tzimbar», XIV, 30 (luglio-dicembre 2003), pp. 99-116.
 - 11 Diversa linea si ritrova infatti in alcuni documenti della prima metà dell'XI secolo nell'archivio capitolare di Bergamo. Si tratta di due *cartule commutationis* del 1029 di terreni di *famuli* della canonica di Sant'Alessandro: ma si specifica che i terreni sono di proprietà della stessa canonica e il trasferimento dei beni avviene con il consenso del vescovo (*Codice diplomatico della Lombardia medievale, Bergamo, Curia vescovile*, <<http://unipv.it/cdlm>>, nn. 88 e 90). Nel 1049 una permuta tra il vescovo di Bergamo e Rotecherio *famulus* specifica che la terra che riceve il vescovo è «iuris ipsius Rothercerii» ma nelle clausole si limita la possibilità di quest'ultimo di vendere la

terra ricevuta ai suoi pari: «si tamen venundare voluerint licentiam abeat ad suos pares venundare quocumque tempore voluerint» (*ivi*, n. 181). Un breve dell'archivio capitolare di Sant'Antonino di Piacenza dell'882 riguarda una divisione tra questa chiesa e alcuni *famuli* di beni «iuris erorum quas eorum advenerunt per cartulas», e il termine *cartulas* farebbe pensare a un simile caso, piuttosto che a un intervento diretto dei *famuli* (ChLA², LXV, *Italy*, XXXVII, *Piacenza*, II, n. 25, p. 120). Nel Genovese si utilizzano invece contratti scritti molto simili a *libelli* stipulati con uomini liberi (PANERO, *Servi schiavi e villani...*, p. 98, nota 1) per il trasferimento tra servi ecclesiastici di terre in concessione.

12 I documenti in questione sono i seguenti (nel corso del testo si farà riferimento a questa numerazione):

1. 954 agosto, Verona: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6730 [A]. Editto in CDV II, n. 254, pp. 390-392.
2. 973 luglio, Verona: G. BIANCHINI, *Monumenta ex rotulis, libris, codicibus ecclesiarum Veronensium descripta*, ms. in ASVr, Dionisi-Piomarta, n. 1682 [M], copia del XVIII secolo. Editto in CSSt, n. 1, pp. 3-4.
3. 1021 dicembre, Verona: ACVr, Pergamene, III, 6, 1v [A]; MUSELLI, s.a. 1021, c. 6r [M], copia del XVIII secolo. Editto in G.G. DIONISI, *De duo Uldarici nella chiesa di Trento...*, Veronae 1760, p. 21.
4. 1023 marzo, Malcesine: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 25 [A]. Editto in D.G. BORSATTI, *Malcesine. Storia illustrazioni documenti*, Verona 1929, pp. 334-335.
5. 1025 aprile 25, Verona: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 28 [A].
6. 1028 giugno, Colognola: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene app.*, n. 48 [A].
7. 1037-1055, castello di Trevenzolo: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6778 [A].
8. 1043 dicembre 5, Verona: ASVr, San Michele di Campagna, Pergamene, n. 4 [A].
9. 1046: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene, n. 26 [A].
10. 1049 gennaio 8, Verona: CDD, II, c. 123r-v [D], copia del XVIII secolo. Editto da G.B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle Chiese di Verona*, Verona 1749-1771, IV, pp. 503-504 da originale in archivio di San Giorgio in Braida.
11. 1054 giugno 24, castello di Verona: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6803 [A].
12. 1058 aprile 3: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 45 [A].
13. [1060?]: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene, n. 31 [A].
14. 1061 giugno 6, San Zeno: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 48 [A]. Editto in UGHELLI, *Italia sacra...*, v, coll. 764-765.
15. 1063 giugno 28, Verona: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 50 [A].
16. 1065 gennaio 24, Verona: ACVr, Pergamene, III, 6, 3v (2) [A].
17. 1069 marzo 14, Verona: ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 53r (col. 63) [B], copia autentica del 1376.
18. 1071 gennaio 19, San Vito: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 54 [A]. Editto in UGHELLI, *Italia sacra...*, v, coll. 766-767.
19. 1073, Verona: ACVr, Pergamene, III, 6, 6r [B] (copia coeva); MUSELLI, b. III, s.a. 1073, c. 2r

- [M] (copia di XVIII secolo).
20. 1075 giugno 2, Verona: ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 148v (col. 192) [B], copia autentica del 1326.
 21. 1077 gennaio 5, Verona: ACVr, Pergamene, III, 7, 1v [A]; MUSELLI, s.a. 1077, c. 2r [M], copia del XVIII secolo non completa. Edito in DIONISI, *De duo Uldarici...*, pp. 23-24.
 22. 1081 gennaio 16: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6829 [A]. Edito in CSGB, n. 13, pp. 34-36.
 23. 1081 febbraio 28: BIANCHINI, *Monumenta...* [M], copia parziale del XVIII secolo. Edito in CCSt, n. 15 app., p. 200.
 24. 1084 gennaio 10, Lavagno: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene, n. 51 [A]. Edito in ROSSINI, *Alla ricerca del castrum Lavanii*, in *Lavagno una comunità attraverso i secoli*, a cura di G. Volpato, Lavagno 1988, p. 63.
 25. 1085 luglio 5, Verona: ASVr, San Salvar Corte Regia, Pergamene app*, n. 3 [A]; BCVr, Manoscritti, Perini, b. 23, *Monastero benedettino di S. Felice* [P] (copia del XVIII secolo). Edito in BIANCOLINI, *De' vescovi e governatori...*, pp. 133-134.
 26. 1089 gennaio 14: ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 56v (col. 66) [B] (copia autentica del 1326).
 27. 1093 febbraio 24: ACVr, Pergamene, III, 6, 8v (1) [A]; MUSELLI, s.a. 1093, c. 2r [M] (copia del XVIII secolo).
 28. 1100 [aprile] 4, San Zeno, ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 60 [A]
 29. 1101 novembre 22: ASVr, Clero Intrinseco, reg. 13, *Istromenti antichi I*, c. 12v (col. XVIII) [B] (copia autentica del 1326).
 30. 1103 dicembre 3: ASVr, Ospitale civico, Pergamene, n. 63 [A].
 31. 1113 ottobre 20, monastero di San Giorgio in Braida: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6861 [A]. Edito in CSGB, n. 53, pp. 131-133.
 32. 1116 aprile 29: ASVr, San Salvar Corte Regia, Pergamene, n. 3^r (b) [A].
 33. 1130 aprile 27: ASVr, SMO, Pergamene, n. 71 [A].
 34. 1136 ottobre 22: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6915 [A]. Edito in CSGB, n. 95, pp. 228-230.
- 13 I documenti in questione sono i seguenti (nel corso del testo si farà riferimento a questa numerazione)
- I. (926) gennaio 13, Verona: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene app. *, n. 22 [A]. Edito in CDV II, n. 195, pp. 263-267.
 - II. 1122 maggio 3, Verona: ACVr, Pergamene II, 6, 5v [A]. Edito in CCCVr I, n. 28, p. 59; n. 49, pp. 99-101.
 - III. 1123 aprile 27, Verona: ACVr, Pergamene II, 6, 6r [A]. Edito in CCCVr I, n. 52, pp. 106-108.
 - IV. 1128 gennaio 20: Notitia in ASVr, Santo Stefano, Pergamene, n. 42 [N], a cui segue altra notitia (CCSt, n. 50, p. 105), riguardante la stessa persona che acquista beni da *famuli* di Santa Maria. Edito in CSSt, n. 49, pp. 103-104.
 - V. 1128 gennaio 20: Notitia in ASVr, Santo Stefano, Pergamene, n. 42 [N], preceduta da altra notitia riguardante la stessa persona (CCSt, n. 49, pp. 103-104). Edito in CCSSt, n. 50, p. 105.

- VI. 1136 aprile 26: ACVr, Pergamene, III, 7, 8r [A]. Edito in CCCVr I, n. 71, pp. 140-142.
- VII. 1143 marzo 11: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6935 [A]. Edito in CSGB, n. 117, pp. 273-276.
- VIII. 1146 [gennaio] 22. Mizzole: ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene, n. 79 [A].
- IX. 1151 settembre 21, Verona: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6981 [A].
- X. 1151 novembre 16, Noval: ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6555 [A]. Edito in CSPC, n. 28, pp. 88-89.
- XI. 1184 febbraio 1, Minerbe: ASVr, San Michele di Campagna, Pergamene, n. 85 [A].
- 14 Questo riporta ovviamente solo il *verbum iuris* (*repromisit*), ma dove cambiano anche *clausolae*, *promissio* e *sanctio* (*vel si unquam in tempore de predictas [. .] as pecias de terra, sicut supra legitur, agere aut causare vel remove [. .] presero tam per me ipsa, aut vel meas eredes, aut meas ammittanti[...] nas hominum, vel si aparuerit ullum datum aut factum vel col[...] ptum, quod ego Ardeverga femina exinde in alia parte fecise[...] are factum fuerit, tunc oblicavit componere predicta Ardeverga adversus eundem Adreverso dupla terra sicut supra legitur, et insuper pena argentum denarios veronenses...); e per il fideiussore aggiunge all'indicazione di pegno la specificazione *ad comprehendendum ubicumque invenire potuerit sine calumnia*; inoltre non è riportata la *notitia testium*.*
- 15 Nelle donazioni vi può essere l'indicazione dello scopo ideale (*pro remedium animae*: il n. 14, ma non il n. 18) e in un caso è inserita una clausola sulla piena disponibilità di possesso (*eo tamen ordine ita ut ipse abbas, qui ibidem modo est, vel qui pro temporibus ibidem ordinati fuerint, talem exinde abead potestatem de suprascripta terra cum vites ad regendum et gubernandum seu et disponendum ad eorum usu et subtu, sicut de aliis rebus ipsius monasterii facere visi sunt, iusta domini qualiter melius providerint*, n. 14).
- 16 Simile documentazione si è riscontrata a Bergamo e Piacenza: cfr. i documenti citati a nota 11.
- 17 Si possono indicare due documenti – ma sicuramente sono molti di più – in cui viene citato un *famulus* tra i confinanti di beni oggetto di transazioni: ASVr, Ospitale Civico, Pergamene, n. 47 (1061 aprile 4); ASVr, Santa Maria in Organo, Pergamene, n. 34 (1063 settembre 10).
- 18 PANERO, *Schiavi servi e villani...*, p. 98, nota 1.
- 19 FAINELLI, *Intorno alle origini...*
- 20 BIANCOLINI, *Dei vescovi e governatori...*, p. 42, in riferimento ai brevi n. 10 (edito in BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese...*, IV, p. 503) e n. 25 (edito in BIANCOLINI, *Dei vescovi e governatori...*, pp. 133-134).
- 21 MOR, *Dalla caduta dell'impero...*, pp. 225-226.
- 22 ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 148v (col. 192). Bisogna comunque notare, perlomeno in questo caso, come l'attribuzione di un'ascendenza servile per Martino sia dubbia. Il breve in questione riporta infatti degli spazi vuoti in corrispondenza proprio dell'indicazione del patronimico definito *famulus*.
- 23 ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 53r (col. 63). A ulteriore conferma si indica come nei diversi passaggi non si riscontrino significative variazioni nel prezzo corrisposto, come ci si aspetterebbe nel caso di una eventuale limitazione nella disponibilità o per la presenza di un qualche diritto esercitato dall'ente sui beni stessi. Il terreno con casa solariata posta in

Verona non molto lontano dall'oratorio di San Giusto viene venduto nel 1069 dal *famulus* Alberico al chierico Boso per il prezzo di 46 soldi e nel 1085 da Persenaldo e Ayca ad Amelrico diacono per il prezzo di 2 lire e mezza (ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 53r, col. 63); la terra con vigne in Valpantena, venduta nel 1075 per sette lire e dodici soldi da alcuni *famuli* a Martino, arciprete di Santo Stefano figlio di un non specificato *famulus*, viene rivenduta dallo stesso Martino due mesi dopo per il prezzo di sette lire e quindici soldi a Bono figlio di Bonifacio; nel 1089 per 8 lire e 5 soldi; nel 1092 per 7 lire; nel 1108 per 13 lire (ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 148v, col. 192).

- 24 Tra i trasferimenti al di fuori della stessa *familia*: da *famuli* della *Domus Sancti Zenonis* a *famuli Sancte Marie* (n. 3); da *famuli Sancti Zenonis* a *famuli Sancte Marie qui ab antico fuit monasterium puellarum* (nn. 10 e 11); da *famuli Sancti Zenonis* ad acquirenti che non sono specificati di tale condizione (nn. 27 e 30). Anche nel caso di trasferimento a enti, questi avvengono verso quello di riferimento del *famulus* (*famuli monasterii Sancti Zenonis* al medesimo monastero: nn. 14, 18 e forse n. 12). Solo con gli ultimi due brevi della serie sono documentati trasferimenti a enti diversi (n. 32, *de familia Sancti Zenonis* a San Salvar Corte Regia; n. 34, *famulus Beatisimi Floriani* a San Giorgio in Braida).
- 25 PANERO, *Schiavi servi e villani...*, p. 81 (conferma da parte del marchese Alberto Malaspina delle *consuetudines* a Genova; concessione del marchese Olderico Manfredi al monastero di San Solutore di Torino), p. 109 (*famuli* dei canonici di Santa Maria di Novara) e p. 91 (disponibilità limitata di «eventuali allodi acquisiti, eccezionalmente, in proprio»); esempi già segnalati in precedente studio: PANERO, *Servi e rustici...*, p. 111 nota 4 e p. 138 nota 69.
- 26 MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, ed. L. Weiland, Hannoverae 1893, pp. 70-78 (*Henrici II Constitutiones*, n. 34, *Heinrici II. et Benedicti VIII. synodus et leges papientes de clericis ecclesiarum servis*): «Servis ecclesiae, ut nostris, acquirere licet iuste et licuit: sed per manus alicuius liberi scriptiones ulla contrahere, nullo unquam tempore licebit».
- 27 Dovrebbe trattarsi di Santa Maria Antica o Santa Maria in Solaro, entrambe dipendenti dal monastero di Santa Maria in Organo, oppure in una chiesa, sempre dipendente da Santa Maria in Organo, posta fuori della pusterola di San Pietro, distrutta dalla 'spianata' del XVI secolo. Biancolini suggerisce quest'ultima ipotesi sulla base della residenza del *famulus* acquirente, appunto fuori della pusterola di San Pietro (BIANCOLINI, *Notizie storiche...*, IV, pp. 503-504).
- 28 Il caso di un breve di *famuli* della *Domus Sancti Zenonis* conservato nell'archivio di San Salvar Corte Regia dipende dal fatto che questo ente è il destinatario della donazione.
- 29 Un *famulus* acquirente beni a Roverchiara viene detto proveniente dallo stesso *vicus* ma ora abitante nel *castrum* di Verona (n. 27).
- 30 Nel *vicus Vila*, probabilmente presso l'attuale Valgatara di Marano di Valpolicella, o a nord-est dell'attuale centro di Negrar (G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona 1985, *ad indicem*, e p. 34 per la localizzazione a Negrar), n. 19; e Novare e Negrar, n. 26.
- 31 Da identificare con Farlago, località sempre di Negrar, indicata in altri documenti come *Folxago*, *Fosago*, *Foxago* o con Sergiago, sempre a Negrar, a nord dell'abitato sulla sinistra della valle: si veda VARANINI, *La Valpolicella...*, *ad indicem*, e p. 34 per la localizzazione a Negrar.
- 32 VARANINI, *La Valpolicella...*, *ad indicem*, e p. 34 per la localizzazione a Negrar.
- 33 Tra i chierici indicati con ascendenza servile si riscontrano cinque preti, un diacono, un arcipre-

- te, uno definito genericamente chierico e un altro non specificabile per una lacuna della pergamena (n. 28). Già Biancolini, (*Dei vescovi e governatori...*, p. 42) segnalava, appoggiandosi a Ludovico Antonio Muratori con la XIV dissertazione delle *Antiquitates italicae medii aevi*, il processo di affrancamento dei *famuli* attraverso l'assunzione al chiericato. In uno dei due documenti da lui indicati figura infatti tale Cunizo, prete della chiesa di Santa Felicità, il cui padre «fuit famulus» della *Domus Sancti Zenonis*. Simili considerazioni ripeterà nelle *Notizie storiche delle chiese di Verona...* (v/1, pp. 59-60; v/2, pp. 11-12), venendo a precisare dapprima una supposta distinzione tra servi e *famuli* e all'interno degli stessi *famuli* in militari, censuali e ministeriali, e quindi sui matrimoni tra donne libere e *famuli*.
- 34 ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 148v (col. 192). Bisogna comunque notare, perlomeno in questo caso, come l'attribuzione di un'ascendenza servile per Martino sia dubbia. Il breve in questione riporta infatti degli spazi vuoti in corrispondenza proprio dell'indicazione del patronimico definito *famulus*. L'arciprete Martino è attestato dalla documentazione di Santo Stefano dal 1067 al 1070 (CCSt, nn. 11 e 14).
- 35 ASVr, Clero Intrinseco, reg. 12, *Istromenti antichi II*, c. 63.
- 36 Da notare come lo stesso Rustico venga investito nello stesso giorno degli stessi beni, senza che se ne ricordi lo status di *famulus*: CCCVr I, n. 53, pp. 108-109, *notitia* dello stesso sul verso della donazione (n. II; edito in CCCVr I, n. 52, pp. 106-108). Sull'avvicinamento della forma del breve alla *charta*, si veda L. ZAGNI, *Carta, breve, libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII*, in *In memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, Genova 2003 (disponibile on-line in «Scrineum»).
- 37 Si veda la rassegna *Le fonti. La geografia della servitù altomedievale in Italia*, svolta da PANERO, *Servi, schiavi, villani...*, pp. 27-36.
- 38 C. VIOLANTE, *La società milanese in età precomunale*, Milano 1963, pp. 196-201. Cfr. MGH, *Constitutiones et acta publica...*, pp. 47-48 (*Ottonis II Constitutiones*, 21, *Capitulare de servis libertatem anhelantibus*); pp. 62-63 (*Heinrici II Constitutiones*, 31, *Sententia goslariensis de coniugio clericorum servilis condicionis*); pp. 70-78 (*Henrici II Constitutiones*, n. 34, *Henrici II. et Benedicti VIII. synodus et leges papienses de clericis ecclesiarum servis*).
- 39 VIOLANTE, *La società milanese...*, p. 201, in riferimento al *Decretum* emanato nella sinodo di Pavia del 2 agosto 1022 tenuta dall'imperatore Enrico II e da papa Benedetto VIII (vedi nota precedente).
- 40 Può essere significativo il fatto che gli unici documenti di *famuli* per l'area gardesana vengano proprio dall'alto lago, dove l'espansione della *curtis* e dell'instaurarsi dei relativi rapporti di dipendenza dei coltivatori – siano essi liberi o meno – è stata tarda e di portata limitata, e da Caprino, che si avvicina maggiormente alle condizioni dell'area collinare: A. BRUGNOLI, *La società rurale nell'alto lago: i famuli di San Zeno*, in *Brenzone. Un territorio e le sue comunità*, a cura di P. Brugnoli e A. Brugnoli, Brenzone 2004, p. 117.
- 41 Questo è il caso della *curticella* di Limonta: A. CASTAGNETTI, *Dominico e massaricio a Limonta nei secoli IX e X*, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 8 (1968), pp. 3-20 dell'estratto. Sull'evoluzione della gestione curtense in area lombarda cfr. L. CHIAPPA MAURI, *Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria nella Lombardia centrale (X-XII secolo)*, in *Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale*

- (secoli IX-XV), a cura di R. Comba, F. Panero, Cuneo 2000, pp. 59-91. L'evoluzione nella gestione dei terreni dominici e del personale di condizione servile è particolarmente evidente nel caso di coltivazioni con uno spiccato carattere signorile, come l'olivo: A. BRUGNOLI, *Dal Mediterraneo all'Europa: l'olivicoltura di frontiera nell'alto medioevo*, in *Olio e vino nell'alto medioevo*, Settimana di studi del Centro Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 20-26 aprile 2006, Spoleto 2007, pp. 107-161. Per l'area veronese si veda anche il caso di *famuli* che gestiscono un casale in *Casignanum*, dipendente dal monastero di San Pietro di Calavena: GARDONI, *Famuli del monastero dei Santi Pietro e Vito...*
- 42 I *Placiti del regnum Italiae*, a cura di C. Manaresi, Roma 1955-1960, III/2, n. 355, pp. 100-102 (1041 maggio 9).
- 43 CASTAGNETTI, *La Valpolicella...*, p. 101. Altro esempio è quello dei *famuli* del vescovado a San Giorgio che nel 1187 hanno uguali obblighi di servizio pubblico dei liberi, come risulta dal patto tra la comunità di San Giorgio e il vescovado: cfr. *ivi*, p. 66 (il documento è edito alle pp. 181-182). Per l'evoluzione delle condizioni dei *famuli* di Parona si veda anche PANERO, *Servi e rustici...*, pp. 44-47.
- 44 CASTAGNETTI, *La Valpolicella...*, p. 101.
- 45 «Sicut liberi homines emendo, vendendo»: è questa una dei segni di condizione libera ricordati da un teste in favore di Ansuio di Parona, nell'ambito di una vertenza del 1200 con il monastero di San Zeno che ne rivendicava lo status di *famulus*: cfr. CASTAGNETTI, *La Valpolicella...*, p. 103 e doc. 30, pp. 190-191 (ASVr, Istituto Esposti, Pergamene, n. 36). D'altro canto nel 1136 un breve di investitura di terre in Vigasio alla chiesa di San Giorgio in Braida da parte del monastero di San Zeno riporta la presenza sia di *liberi homines* che persone *de famulis monasterii* (ASVat, Nunziatura Veneta, Fondo Veneto I, Pergamene, n. 6913), segno che si era ritenuta opportuna una qualche forma di riconoscimento anche da parte loro.
- 46 Il fenomeno della "deresponsabilizzazione" è indicato da PANERO, *Schiavi servi e villani...*, p. 130.
- 47 Sempre in ambito documentale è dalla metà del XII secolo compare nelle clausole dei contratti di locazione o livello la nullità dell'atto nel caso di matrimonio dell'affittuario o degli eredi con servo o ancella, *famulus* o *famula*: esempi a partire dal quarto decennio del XII secolo in ACVr, Pergamene, II, 7, IV (1141 marzo 17) edito in CCCVr I, n. 105, pp. 196-197; ASVat, Fondo Veneto I, n. 6925, edito in CSGB, n. 110, pp. 261-263 (1141 agosto 3); ASVr, Santo Stefano, Pergamene, n. 55 (1148 maggio 30), edito in CCSt, n. 62, pp. 127-128 (ma si vedano anche locazioni degli anni seguenti qui edite). Lo spoglio non è stato condotto sistematicamente sulla documentazione inedita: sembra comunque risalire a questi decenni, pur con qualche scarto tra ente ed ente (qualche ritardo per esempio per Santa Maria in Organo e San Zeno), l'introduzione di tali clausole. Si veda anche A. CASTAGNETTI, *I possessi del monastero di San Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi Medievali», s. III, XIII (1972), pp. 95-159, a p. 136 per i documenti dei secoli XIII e XIV contenenti il divieto di alienare beni ottenuti in investitura a *famuli*, giudei, *milites*, chiese, ospedali, luoghi religiosi e uomini *de masnata*. Queste precauzioni sono ancora più esplicite – e sembrano anche precedenti – nei patti tra comunità locali e *domini locorum*, come avviene – ma è solo un esempio tra i tanti possibili – nel 1121 quando Tebaldo, arciprete del Capitolo dei Canonici investe Pellegrino gastaldo detto Gallardo a nome della comunità di Marzana del castello qui edificato, dove si specifica come «arimanni non debet in ipso castro nullum alterius famulum suscipere nec de

suis bonis in ipso castro salvum facere sine consilio communo et licencia suprascriptorum canonicorum et vicinorum ut si evenit quod aliquos alienorum famulorum in ipso castro domum edificare voluit et voluntate eorum tunc canonicas debent ei contendere ut non edificent ibi»: ACVr, II, 6, 5v (1121 maggio 3), edito in CCCVr I, n. 48, pp. 96-99; cfr. A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, pp. 97-100 e PANERO, *Schiavi, servi e villani...*, pp. 167-168. Secondo G.M. VARANINI, *Linee di storia medievale (sec. IX-XIII)*, in *Grezzana e la Valpantena*, a cura di E. Turri, Grezzana s.d, pp. 104-130, a p. 121, i *famuli* del documento sono «uomini di condizione servile dipendenti da “altri” indeterminati: il pericolo era appunto che qualche famiglia di *milites* cittadini riuscisse ad introdursi per questa via, con tutto il suo prestigio, all’interno della società rurale». Ancora sugli *uomini de masnata* Varanini cita la famiglia Cellore inurbata in città nel XII secolo che dispone di *masnade* in Valpantena: *ibidem*. Simili le norme del patto del 1138 tra Capitolo e vicini di Poiano relativi al castello che stabiliscono il reciproco impegno a non «mittere famulum seu servum, famulam aut ancillam inter ipsum castrum»: CCCVr I, n. 80, pp. 155-157; cfr. VARANINI, *Linee di storia...*, p. 122.

Sommario

<i>Premessa</i>	VII
<i>Nota dei curatori</i>	X
<i>Per una bibliografia degli scritti di Pierpaolo Brugnoli</i>	XI

NELLA BELLA VERONA (E FUOR DELLE SUE MURA)

ALFREDO BUONOPANE «Ogni lavoro sopra di esso è proprio buttato»: <i>Theodor Mommsen, Carlo Cipolla e l'Historia di Alessandro Canobbio</i>	3
CRISTINA BASSI <i>Osservazioni intorno a CIL, v, 5046. Un falso?</i>	17
ANDREA BRUGNOLI « <i>Pares illorum famuli</i> ». <i>Una tipologia documentaria veronese per negozi tra persone di condizione servile</i>	27
ELISA ANTI <i>Nuovi modelli di santità nella Verona comunale: l'eremita Gualfardo</i>	49
GIUSEPPINA DE SANDRE GASPARINI <i>I diversi volti dell'eremitismo. L'eremita Sofia (1207-ante 1252)</i>	61
GIAN MARIA VARANINI <i>Il liber memorialis vasallorum canonice maioris veronensis ecclesie del 1225</i>	71
RINO AVESANI <i>Minuzie su Luchino e Iacopo Dal Verme e su Cia Ubaldini. Le epigrafi di Iacopo nella chiesa veronese di Sant'Eufemia</i>	85
PETER JOHN HUDSON <i>Un rito di fondazione nel palazzo Dal Verme-Maffei-Lebrecht in stradone Scipione Maffei a Verona</i>	101

CLAUDIO BISMARA	
<i>Pietro Sonzoni Beroldi, medico e filosofo del Rinascimento veronese e Padre dell'Accademia Filarmonica</i>	113
VITO SOLIERI	
<i>Dal Trentino a Venezia attraverso Verona: il trasporto del legname lungo l'Adige nel XV secolo</i>	125
BRUNO CHIAPPA – EDOARDO DEMO	
«Sono, è vero, tollerati... gli Ottolini et i Cossali». <i>Affermazione economica e accettazione sociale dei Cossali a Verona</i>	135
GIOVANNI VILLANI	
<i>Una famiglia di origine mercantile a Verona: i Marioni</i>	151
VALERIA CHILESE – MARIANNA CIPRIANI	
«Arte meccanica e ben disuguale»: <i>la divisione tra chirurghi e barbieri nella Verona del Settecento</i>	167
GINO CASTIGLIONI – ALESSANDRO CORUBOLO	
<i>Dalla Private-press settecentesca di Vincenzo Benini a Colonia Veneta a una divagazione su Alfieri tipografo</i>	177
GIAN PAOLO MARCHI	
<i>Una lettera di Gian Giacomo Dionisi a Bartolomeo Perazzini sul sermone di san Zeno intorno alla vite mistica</i>	205
EZIO FILIPPI	
<i>Don Alessandro Dal Bosco: da Verona a Khartoum e ritorno</i>	219
MAURIZIO ZANGARINI	
<i>Verona 1866-1889: il governo dei moderati</i>	229
GIUSEPPE ZIVELONGHI	
<i>Monsignor Giuseppe Zamboni bibliotecario della Capitolare di Verona</i>	249
PAOLA AZZOLINI	
«Mio amato»: <i>lettere di Ottavia Arici ad Aleardo Aleardi</i>	261
GIANCARLO VOLPATO	
<i>Di Lionello Fiumi e di altri veronesi: dediche d'esemplare a Mario Donadoni</i>	273
GIUSEPPE FRANCO VIVIANI	
<i>Giacimenti culturali veronesi</i>	291
 INTERMEZZO	
<hr/>	
VITTORINO ANDREOLI	
<i>La messa in si minore di Johann Sebastian Bach</i>	305

MAESTRI DELLA PITTURA E DELLA SCULTURA

TIZIANA FRANCO	
<i>Note sull'altare del Camaldolino ad Avesa</i>	313
HANS-JOACHIM EBERHARDT	
<i>Giovanni Francesco Caroto: la Veritas filia Temporis, un centro soffitto da studiolo dei Della Torre?</i>	325
ENRICO MARIA GUZZO	
<i>Ricerche sul Rinascimento veronese: Antonio Badile, Michele, Girolamo dai Libri</i>	345
MARINA REPETTO CONTALDO	
<i>Ancora su Nicola Giolfino: di un fregio affrescato a Vaccaldo di Vigasio e di altre cose</i>	365
LUCIANO ROGNINI	
<i>La morte misteriosa di Ludovico Benaglio, prete e ignorato pittore</i>	377
MATTIA VINCO	
<i>Il pictor Domenico dagli Orologi e un catalogo di sculture in cerca d'autore</i>	383
ALESSANDRA ZAMPERINI	
«Un quadro autentico di Domenico Brusasorci» e altre cose: note per la committenza veronese tra Cinque e Seicento	391
ENRICO MARIA DAL POZZOLO	
<i>Domenico Brusasorci con Agostino Valier a Roma nel 1564</i>	405
GIANNI PERETTI	
<i>Due perduti affreschi nel refettorio di San Domenico dell'Acquatraversa</i>	413
PAOLA MARINI	
<i>Una Natività di Louis Dorigny</i>	419
LOREDANA OLIVATO	
«L'estremo amplesso»: la morte di Giulietta e Romeo nella pittura dell'Ottocento. Il caso di Pietro Roi	425

INTERMEZZO

EZIO CHINI	
«Un principe non immemore de li servicii tuoi»	439

L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

STEFANO LODI	
<i>Da Siena a Verona. Un modello per la cappella Miniscalchi in Sant'Anastasia e una proposta per Falconetto architetto</i>	449

GIULIO ZAVATTA	
<i>Un disegno di Bernardino Brugnoli per la chiesa di San Pietro e Prospero a Reggio Emilia</i>	461
ALBERTO TOTOLÒ	
<i>I Del Bene e un giardino rinascimentale ad Avesa (villa Scopoli)</i>	473
ISMAELE CHIGNOLA	
<i>Adriano Cristofali e le monache benedettine di Verona e Montagnana</i>	487
REMO SCOLA GAGLIARDI	
<i>Marmi impiegati negli altari delle chiese veronesi (secoli XVII-XVIII)</i>	501
LIONELLO PUPPI	
<i>Minuzie d'archivio per Ferdinando Albertolli e Saverio Dalla Rosa</i>	519
MONICA MOLTENI	
<i>Divagazioni sanmicheliane: Bartolomeo Giuliari e il restauro della cappella Pellegrini</i>	527
DANIELA ZUMIANI	
<i>Persistenze antiche ed edifici moderni nell'isolato formato dalle vie Emilei, Sant'Egidio, San Mamaso e Garibaldi</i>	549

INTERMEZZO

GIUSEPPE BRUGNOLI	
<i>Come fu che partimmo insieme da un giardino incantato</i>	579

ANNUARIO DELLA VALPOLICELLA E DEL GARDA

LUCIANO SALZANI	
<i>Preistoria in Valpolicella: un aggiornamento</i>	585
FRANCESCA FLORES D'ARCAIS	
<i>Inediti affreschi da San Giorgio in Valpolicella</i>	589
GIULIANO SALA	
<i>Lettura e interpretazione dei dipinti della chiesa di Sant'Andrea a Sommacampagna</i>	595
MARIA TERESA FRANCO	
<i>Per villa Della Torre a Fumane: la committenza, una data certa e altre questioni</i>	611
GIORGIO BORELLI	
<i>Il Lago di Garda e il mercato in riva veronese</i>	635
VASCO SENATORE GONDOLA	
<i>Cenni storici sulla chiesa e parrocchia di Pazzon (secoli XVI-XX)</i>	639

ETTORE CURI	
<i>Le società enologiche veronesi (1867-1881)</i>	649
EMANUELE LUCIANI	
<i>Felice Bruni e una polemica sulla Valpolicella (1917)</i>	659
FABIO GAGGIA	
<i>Aspetti inediti della vita di Alessandra di Rudiní Carlotti</i>	671
GIORGIO VEDOVELLI	
<i>I santi Benigno e Caro tra folklore e tradizioni erudite gardesane</i>	683
GIOVANNI VIVIANI	
<i>Fiabe dalla Valpolicella. Virginia Menin, una narratrice sui generis nel corpus delle fiabe della raccolta Righi</i>	691